



Sentenza n. 15/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del
Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all'udienza del 13 gennaio 2025 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32051** del registro di Segreteria, promosso da:

R.L., OMISSIS

T.F. OMISSIS

rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Rago del Foro di Piacenza (c.f. RGASLL71M46G535I)
pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it e dall'Avv. stabilito Gualtiero Ferrari di Verona con
domicilio eletto presso lo studio della prima in Piacenza, Via S. Eufemia n. 20;

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso
l'Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

SENTITO alla pubblica udienza del 13 gennaio 2025, tenutasi con l'assistenza del Segretario
sig.ra Doriana Torielli, l'Avv. Guadagnino per INPS, nessuno presente per i ricorrenti,
come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con ricorso ritualmente notificato i sig.ri L. R. e F. T., premesso di essere ex appartenenti al

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno rappresentato di essere titolari di trattamento

di pensione liquidato, con il sistema misto retributivo-contributivo non avendo maturato

18 anni di anzianità utile al 31.12.1995.

Lamentano i ricorrenti che nella determinazione della propria posizione pensionistica

sarebbe stata erroneamente applicata l'aliquota prevista dall'art. 44 del DPR 1092/73 per

il personale civile, in luogo di quella prevista dall'art. 54 del medesimo testo normativo, in

relazione alla quota del trattamento pensionistico da liquidarsi con il sistema retributivo,

richiamando numerose pronunce di Sezioni territoriali e d'Appello di questa Corte.

Con separate note, pertanto, i ricorrenti presentavano istanza alla competente sede INPS

affinché provvedesse al ricalcolo della pensione in base all'art. 54 del D.P.R. 1092/73,

applicando l'aliquota di rendimento del 44% alla quota da calcolare con sistema

retributivo.

Le istanze, tuttavia, rimanevano prive di riscontro, di talché gli odierni ricorrenti adivano la

sede giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento

pensionistico in godimento.

Con memoria in data 28 novembre 2024 si costituiva in giudizio INPS, rappresentando che

con determinazione OMISSIS era stata riliquidata dalla decorrenza la pensione di T. F.,

applicando l'art. 54 del DPR 1092/73 come previsto dalla circolare INPS n. 68 del

14/06/2022 e che l'adeguamento della pensione, con contestuale corresponsione di

arretrati e interessi, era avvenuto su rata pensionistica di novembre 2024.

Analogamente, con determinazione OMISSIS l'INPS era stata riliquidata dalla decorrenza la

pensione di R.L., applicando l'art. 54 del DPR 1092/73 come previsto dalla circolare INPS n.

68 del 14/06/2022. L'adeguamento della pensione, con contestuale corresponsione di

arretrati e interessi, sarebbe avvenuto su rata pensionistica di gennaio 2025.

Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con

compensazione delle spese.

Con memoria non autorizzata del 13 dicembre 2024 la difesa dei ricorrenti, preso atto di

quanto sopra, dichiarava essere sussistenti i presupposti per la dichiarazione di cessazione

della materia del contendere, tuttavia chiedendo la condanna dell'Istituto alla rifusione

delle spese, tenuto conto del comportamento e del principio della soccombenza virtuale.

L'udienza di trattazione, inizialmente fissata per il 10 dicembre 2024, veniva rinviata al 13

gennaio 2025, stante l'intervenuto cambio del magistrato assegnatario.

All'udienza del 13 gennaio 2025, nessuno presente per i ricorrenti, l'Avv. Guadagnino per

INPS si riportava alla memoria di costituzione ed alle conclusioni ivi formulate.

Il giudizio veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva preliminarmente questo Giudicante che *“anche di recente è stato ribadito che*

(Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti

acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto

sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la

volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018)

sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di

contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio

tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia

del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto

mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni

conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di

lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta

soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume

suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una

sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)". (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Come si è detto, parte resistente INPS ha prodotto in giudizio i provvedimenti, e la relativa documentazione, con i quali i trattamenti pensionistici dei ricorrenti sono stati riliquidati con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per anno in relazione alle anzianità di servizio utili maturate al 31.12.1995, formulando istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

I ricorrenti hanno espressamente richiesto la condanna di INPS alla rifusione delle spese, pur avendo dichiarato soddisfattiva la definizione dei rapporti *medio tempore* intervenuta e la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Va tuttavia rilevato che dalla circostanza della mancata rappresentanza dei ricorrenti all'odierna udienza emerge indubitabilmente la volontà di non voler ulteriormente coltivare il giudizio al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale.

Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dei ricorrenti: l'interesse ad agire, infatti, deve essere presente non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o la impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a tale

decisione - e in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato (Cass. civ, Sez. II, 5/2/2016 n. 2292).

L'interesse ad agire -che deve essere concreto ed attuale- richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (*ex multis*, recentemente, Cass. civ., Sez. II, 30/7/21 n. 21926): ponendosi come condizione dell'azione, impone al Giudicante la necessaria verifica della relativa sussistenza anche all'atto della decisione, operazione che egli deve porre in essere, sotto il profilo logico, antecedentemente rispetto ad ogni altra valutazione relativa all'accertamento nel merito dei presupposti sostanziali dell'azione medesima.

Come anticipato, nel caso in esame è da ritenersi che detto interesse allo stato sia venuto meno, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

Quanto alle spese legali, la declaratoria di inammissibilità, comportando la definizione del giudizio sulla base di questione pregiudiziale, consente di disporre l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 32051 del Registro di Segreteria promosso da R.L. ed altri contro INPS, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

DICHIARA

Inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025

IL G.U.P.

